

STATUTO DEL CONSORZIO APPENNINO ARETINO
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - E' costituito un Consorzio senza scopi di lucro nella forma di Società a responsabilità limitata denominato "**CONSORZIO APPENNINO ARETINO Società Consortile a r.l.**".

ART. 2 - La Società Consortile ha sede sociale in Capolona (Arezzo).
L'Assemblea, nei modi e nelle forme di legge, potrà modificare, sopprimere ed istituire sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, in tutto il territorio nazionale.

ART. 3 - La durata della Società Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa, prima di tale data con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 4 - La Società Consorzio opera nell'ambito del territorio dei Comuni della Provincia di Arezzo inserito nel piano di sviluppo delle zone rurali. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'estensione del territorio sopra indicato.

ART. 5 - La Società Consorzio si propone lo scopo di:

a) svolgere l'attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:

- lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;
- la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti nonché l'attuazione di interventi specifici, significativi per la comunità rurale nei settori del turismo rurale; della valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali;

- svolgimento, anche in proprio, di attività di formazione professionale, stage formativi, rivestendo il ruolo di agenzia formativa secondo le vigenti norme regionali in materia di formazione professionale ed aiuti all'occupazione;

b) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del Know How acquisito;

c) utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di integrazione;

d) tutelare e valorizzare le risorse ambientali e naturali del territorio;

e) fornire assistenza tecnico-economico-gestionale ai soci assicurando mezzi tecnici appropriati per le attività rientranti negli scopi sociali;

f) promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti; nonché favorire la realizzazione di impianti sperimentali;

g) favorire le sinergie tra le attività agroforestali, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, commerciali, turistico-culturali-paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali;

h) svolgere attività di formazione, consulenza, tecnico-economico-gestionale, nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre strutture;

i) promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche nella zona di cui all'articolo 4 del presente statuto, favorendo iniziative di recupero e sviluppo anche paesaggistico del patrimonio edilizio rurale;

l) esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme CEE e Nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti;

m) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi del Consorzio;

n) compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliare, finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fideiussioni, su tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie;

o) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;

p) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

Si precisa che le attività di cui alle lettere "m", "n", "o" e "p" sono tutte, comunque, non dirette al collocamento presso terzi ovvero alla raccolta del risparmio, ovvero rivolte al pubblico, ma tutte strumentali e finalizzate al raggiungimento dell'oggetto di cui al presente articolo.

SOCI

ART.6 - I soci debbono rivestire una delle seguenti caratteristiche:

a) Enti Territoriali, Enti Pubblici, Istituti di Credito e loro derivati, se ed in quanto possibile, previa eventuale autorizzazione degli organi di vigilanza;

b) singoli operatori, Cooperative, Consorzi e Associazioni di produttori riconosciute e no dalla CEE, dei settori: Agricoltura ed Agrotrasformazione, Artigianato, Turismo, Servizi, Commercio e Industria;

c) Enti privati, Società e associazioni di professionisti e non operanti nei settori citati.

Deve essere assicurata la partecipazione in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale di Enti Pubblici o enti da essi controllati. Qualora in seguito a variazioni nella partecipazione dei soci tale condizione venisse a mancare per più di mesi 12 (dodici) continuati la Società Consorzio viene messa in liquidazione secondo le modalità di cui al presente statuto.

ART.7 - Possono partecipare alla Società Consorzio i soggetti detti purchè si impegnino a sottoscrivere una partecipazione e a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione nella misura che sarà annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.8 – Le partecipazioni sono nominative e non possono essere alienate ovvero sottoposte a pegno o vincoli senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere richiesta dal cedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui siano specificati gli estremi anagrafici del cessionario, il quale, a sua volta, dovrà possedere i requisiti previsti dagli articoli che precedono ed impegnarsi ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

E' comunque riconosciuto o riservato il diritto di prelazione agli altri soci per l'acquisto delle partecipazioni, a condizione che il diritto di prelazione venga esercitato entro un mese dalla data di comunicazione da parte del socio del suo intendimento di cedere dette partecipazioni.

Tale prelazione spetta prima ai soci appartenenti alla stessa categoria (pubblici o privati) dell'alienante e, successivamente, agli altri soci.

Nel caso di aumento del capitale sociale e richieste di acquisto formulate da parte dei soci, superiore all'ammontare dell'aumento stesso, ogni socio avrà diritto di acquistare nuove partecipazioni di capitale sociale in misura proporzionale alle richieste avanzate.

Allo scopo di salvaguardare la qualificazione dei soci in ordine allo specifico oggetto sociale, nel caso di aumento di capitale sociale le partecipazioni per le quali i soci non esercitano il diritto di opzione di cui all'art.2441 C.C., dovranno essere offerte in sottoscrizione prima ai soci pubblici o privati, della stessa categoria di quelli che non hanno esercitato il diritto di opzione e, successivamente, agli altri soci.

Qualora dovessero residuare partecipazioni non sottoscritte, queste saranno offerte in sottoscrizione a terzi aventi una delle qualità di cui al precedente art. 6.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità sopra indicate, avrà efficacia dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

Il cedente è solidalmente obbligato con il cessionario per il periodo di anni 2 (due) per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca del trasferimento delle partecipazioni.

In caso di morte del socio, la Società Consorzio prosegue con gli eredi, a condizione che essi siano in possesso dei requisiti soggettivi necessari per partecipare alla Società; in caso contrario è prevista la liquidazione della quota - ai sensi di legge - agli eredi stessi.

ART. 9 - Chi desidera partecipare alla Società Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

In caso di enti o Società, nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) certificato di iscrizione all'Albo o alla separata sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Ditte;
- b) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a sostenere a mezzo contributi le spese della società ed a confermarsi a quant'altro prescritto dal precedente art. 7;
- c) indicazione delle partecipazioni che si intendono sottoscrivere. In caso di Enti o Società alla domanda si dovrà allegare altresì copia autentica dello Statuto in vigore e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione. Qualora per effetto della decisione assunta si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori dovranno procedere senza indugio alla convocazione di un'assemblea straordinaria che deliberi in tal senso. Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria, a versare le quote sociali ed una quota di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio

sociale da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della Società.

La quota di ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

CAPITALE SOCIALE

ART. 10 - Il capitale sociale di Euro 78.069,63 (settantottomilasessantatré virgola sessantatré).

I Soci sono obbligati al compimento delle prestazioni accessorie consistenti nel garantire, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fidejussori nel loro interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazione contratte dalla Società consortile, nei confronti delle Banche finanziatrici, di Compagnie assicuratrici/o di terzi per l'attuazione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale.

L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma determina la decadenza del Socio consorziato, che viene accertata con le modalità di cui al successivo articolo 14.

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove partecipazioni dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, salvo quanto detto all'art. 9.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione che verrà effettuata dall'organo amministrativo in forma da consentire la prova dell'avvenuta ricezione, per iscritto, a partire dalla data di offerta che il Consiglio di Amministrazione dovrà effettuare immediatamente dopo e, comunque, non oltre sette giorni, la omologa dell'atto che precede l'aumento del capitale sociale.

Le partecipazioni non optate potranno essere cedute a terzi, che rivestano una delle caratteristiche indicate dall'art.6, ove ne facciano richiesta entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello di scadenza del diritto di opzione non esercitato dai soci, diversamente l'aumento del capitale sarà limitato alle partecipazioni optate.

I versamenti relativi all'aumento del capitale sociale dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e decorrente comunque dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'aumento. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del 5% (cinque per cento) annuo, fermo il disposto dell'art.2477 del C.C.

Il patrimonio della Società Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di riserva straordinario;
- d) da qualunque liberalità o contributo di enti pubblici o privati che pervenisse alla Società Consorzio al fine di essere impiegata agli scopi sociali.

ESCLUSIONE E RECESSO

ART. 11 - L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per un condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perchè deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Il socio sospeso o escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti dal presente statuto.

ART. 12 - Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle partecipazioni sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all'estero, hanno diritto alla liquidazione della propria partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso o di esclusione, il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve procedere senza indugio alla convocazione di una assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

ART. 13 - Il socio che intende recedere dalla società, nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto, dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, ai sensi del precedente comma, legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di recesso per le società per azioni.

In tal caso, al Socio recedente compete la liquidazione della sua quota da valutarsi in misura proporzionale al valore reale del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso, determinato tenendo conto dell'effettiva consistenza patrimoniale della stessa, delle sue prospettive reddituali, del suo eventuale valore di mercato e di ogni altra circostanza rilevante al riguardo.

DECADENZA

ART. 14 - La decadenza del Socio consorziato è accertata, agli effetti di cui al successivo articolo del presente Statuto, dall'Assemblea dei Soci consorziati nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto, e, in particolare, in tutti i casi di violazione dell'obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie di cui al presente statuto.

La decadenza è accertata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci consorziati, non computandosi nel numero di questi il socio da dichiarare decaduto, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al Socio

consorziato interessato.

Entro tale termine il Socio consorziato decaduto può fare opposizione davanti al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 34, il quale può sospendere l'efficacia della pronuncia di accertamento della decadenza.

EFFETTI DELLA DECADENZA

ART. 15 - Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ove l'efficacia della pronuncia di decadenza non sia stata sospesa dal Collegio arbitrale, gli Amministratori offrono la quota del Socio decaduto, agli altri Soci consorziati, per il valore patrimoniale netto della Società determinato ai sensi del precedente articolo 12, secondo comma.

I Soci consorziati a cui l'offerta è diretta, in mancanza di diverso accordo, sono tenuti ad acquistare, ciascuno in proporzione alla quota sociale posseduta, la quota del Socio dichiarato decaduto.

E' tuttavia ammessa la vendita a terzi, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, ove si raggiunga un accordo con il Socio decaduto medesimo.

Gli Amministratori provvedono quindi, entro i successivi trenta giorni, a versare al Socio consorziato decaduto quanto ricavato dalla vendita.

Tuttavia, ove sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte del Socio consorziato acquirente nei confronti della Società consortile o della Società consortile nei confronti del Socio consorziato decaduto, questi potranno essere opposti in compensazione, totale o parziale, a valere sul prezzo come sopra determinato.

OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

ART. 16 - Ciascun socio consorziato si assume, ai sensi dell'art. 2603, n. 3, del Codice Civile, l'obbligo di mettere a disposizione della società consortile, in proporzione alla quota sociale posseduta e/o con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

I Soci sono inoltre tenuti:

a) a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento e di quelli necessari alla esecuzione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale in proporzione alle quote sociali possedute;

b) a rifondere, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione alla Società, le somme eventualmente corrisposte da uno dei Soci in corrispondenza dell'attivazione nei confronti di questi delle garanzie previste nel precedente articolo 10;

c) a rifondere alla Società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione, i costi sostenuti dalla Società per loro conto: e ciò o per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero nella misura quantificata dal consiglio di amministrazione qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse collettivo dei Soci o di più soci.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

ART. 17 - L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore da esso delegato nei modi e nei termini di legge, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. Della convocazione dell'assemblea dovrà essere data comunicazione ai soci

anche a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, almeno 10 (dieci) giorni prima.

La convocazione deve pervenire a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza e deve contenere la data di seconda convocazione che avrà luogo in data diversa da quella stabilita per la prima.

In mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale sociale, di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci, le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centoottanta giorni, quando particolare esigenze lo richiedano.

Le assemblee straordinarie sono convocate quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge (art.2486/2367 C.C.).

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

In mancanza, il Presidente è eletto dall'assemblea.

Il Segretario è nominato ai sensi di legge.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del Segretario.

INTERVENTO - RAPPRESENTANZA

ART. 19 - Per l'intervento e la rappresentanza nelle assemblee valgono le norme di legge.

DELIBERAZIONI

ART. 20 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione a norma di legge.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a norma di legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 21 - La Società Consorzio è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di quindici Consiglieri, eletti tra i soci ovvero mandatari di persone giuridiche ed enti soci, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il numero massimo di componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici non può essere superiore a cinque e comunque proporzionale alla partecipazione vantata dal socio pubblico .

L'assemblea stabilisce per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente al momento del rinnovo delle cariche, il numero dei

componenti il Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altri motivi, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art.2386 del C.C.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione può essere attribuito con deliberazione assembleare un compenso annuo lordo non superiore per il Presidente all'80% e per i componenti al 70% dell'indennità spettante al legale rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, ovvero in caso di parità di quote di quella di maggior importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici; indennità stabilite nella misura base dai D.M. previsti dall'art 82 commi 8 e 10 D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, di tempo in tempo vigenti.

Al Presidente ed ai componenti il consiglio di Amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'art 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000 numero 267 e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

ART. 22 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 23 - Il Consiglio nomina altresì un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

RIUNIONI DI CONSIGLIO

ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della Società Consorzio o altrove, purchè in Italia, su convocazione del Presidente e del Vice Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi con lettera raccomandata e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax, spediti rispettivamente, almeno dieci o almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o in assenza di tutti tali soggetti dall'Amministratore anziano del Consiglio stesso.

DELIBERAZIONI

ART. 25 - Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è prescritta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni si redige Verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

POTERI DEL CONSIGLIO

ART. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessun escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea.

RAPPRESENTANZA LEGALE

ART. 27 - La rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente, nell'ambito e nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 28 - Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'Assemblea, si procederà alla nomina di un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, scelto a termini dell'art. 2398 del Codice civile, e due supplenti.

Al Collegio sindacale ove nominato competerà sia il controllo sulla legalità dell'amministrazione sia il controllo contabile della società.

L'Assemblea determinerà l'emolumento annuo dei sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale.

Il Collegio sindacale durerà in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di volte.

E ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione, se almeno uno dei sindaci effettivi si trova presso la sede sociale o gli uffici della società, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 29 - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio, conto Profitti e Perdite ed eventuale nota integrativa, predisponendo apposita relazione sulla gestione.

ART. 30 - E' fatto espresso divieto distribuire ai soci gli utili conseguiti o gli avanzi di gestione.

ART. 31 - La società consortile non ha fini di lucro.

L'utile netto di gestione, deliberato dall'assemblea, può essere destinato:

- a) il trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinaria;
- b) il settanta per cento (70%) al fondo di riserva straordinario.

La Società Consorzio potrà utilizzare parte del fondo di riserva straordinario per destinarlo alle attività inerenti lo scopo sociale.

EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

ART. 32 - La Società, previa conforme deliberazione dell'Assemblea, può emettere titoli di debito.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 2483 del Codice civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33 - Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge, oltre a quanto previsto nell'art.6. In caso di scioglimento della società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Addivenendosi per qualunque motivo allo scioglimento della Società Consorzio, il patrimonio, una volta soddisfatti i creditori, verrà devoluto interamente a fini di pubblica utilità e pubblico interesse.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34 - Qualsiasi controversia fra i soci, o fra questi e la società, relativa alla validità, l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati disgiuntamente dalle parti interessate, ed il terzo, quale Presidente del Collegio Arbitrale, sarà nominato dai due arbitri d'accordo o, in difetto di tale accordo dal Presidente del Tribunale di Arezzo, entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro. Allo stesso Presidente del Tribunale di Arezzo spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purchè siano decorsi venti giorni dal ricevimento dell'invito a designarlo dall'altra parte con una lettera raccomandata.

Il Collegio deciderà secondo diritto e nel rispetto delle norme di procedure civili in materia di arbitrato rituale.


Il Presidente
Dott. Giorgio Del Pace
52010 Capolona (RI) Tel. 0578 46249
Partita Iva 0255119510

Dichiaro ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo conservato presso la società.


Il Presidente
Dott. Giorgio Del Pace
52010 Capolona (RI) Tel. 0578 46249
Partita Iva 0255119510